



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'AREA DI PARCHEGGIO SAN FRANCESCO UBICATA IN VARESE VIA LONATI IN CONCESSIONE MEDIANTE AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA – DURATA CINQUE ANNI - CODICE CIG 8048139E64

CHIARIMENTI

DOMANDA

Richiesta chiarimento-benefici cauzioni

CONSIDERATO CHE:

- il Codice Dei Contratti art 93 comma 7 riconosce alle microimprese la riduzione del 50 per cento dell'importo della garanzia provvisoria, e del suo eventuale rinnovo. In particolare la riduzione del 50 per cento della garanzia è riconosciuta, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle riduzioni di cui al comma 7, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

- il Disciplinare della Procedura di cui in epigrafe in osservanza alle prescrizioni di cui all'art.93 comma 7 del Codice degli Appalti, riconosce l'applicazione di tali riduzioni per le microimprese e stabilisce (articolo 9 Disciplinare) che per usufruire delle riduzioni di cui alla suddetta fattispecie, l'operatore economico dovrà produrre certificato o copia di idonea documentazione a comprova ovvero dichiarazione, successivamente verificabile, attestante il possesso della documentazione per usufruire dei benefici. IL Disciplinare di cui sopra dispone inoltre che l'obbligo di presentazione in sede di gara della dichiarazione di istituto bancario o di una compagnia assicurativa contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese;

-la scrivente è a tutti gli effetti una microimpresa.

Si domanda: a tal proposito di voler specificare l'elenco e/o la tipologia di documenti da produrre a giudizio di codesta stazione appaltante, al fine di poter usufruire dei benefici (riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria in quanto microimpresa) di cui all'articolo 9 del Disciplinare ovvero dell'art. 93 comma 7 del Codice Degli Appalti nonché dell'esenzione dall'obbligo di presentazione in sede di gara della dichiarazione relativa alla garanzia definitiva (art. 9 Disciplinare di gara).

RISPOSTA

L'art. 93, comma 7, d.lgs. 50/2016 indica che *“Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.”*

Pertanto, i documenti che dovranno essere prodotti saranno quelli attestanti la qualifica dell'impresa come “microimpresa” poiché solo in tale caso potrà usufruire dei benefici richiamati.

DOMANDA

requisiti di partecipazione

si specifica quanto segue: - come anticipato la scrivente società risulta costituita in Febbraio 2019; - il fatturato ad oggi riferibile ammonta a circa 140.000,00 euro in virtù dell'attività effettivamente svolta; - attualmente la società è affidataria di servizio analogo per la gestione di circa 2000 stalli di sosta. Tanto premesso, ivi compresa



la precedente richiesta di chiarimento con relativa nota in risposta alla stessa di cui si riportano i testi integralmente, -data la specificazione dei dati di cui sopra, -data la costituzione della scrivente società risalente a meno di tre anni, - vista la tutela che il Codice degli appalti ha accordato alle neocostituite microimprese, incardinando in capo a queste ultime il diritto di accedere alle procedure concorsuali quandanche i dati di fatturato non siano disponibili, stabilendo che " ove i dati di fatturato non siano disponibili per le aziende costituite da meno di tre anni valga presentare i dati di fatturato relativi all'attività effettivamente svolta" SI DOMANDA: gli importi disponibili in riferimento al fatturato (140.000,00)sono da ritenersi sufficienti al fine di consentire alla società la partecipazione alla procedura di cui in oggetto oppure tale misura disponibile da presentare in sede di gara è da ritenersi fin d'ora motivo di esclusione dalla stessa? Conviene ricordare che la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica comporta costi non solo in termini meramente economici, ma anche relativi alle risorse da concentrare per preparare al meglio la documentazione necessaria, il gravame di cui sopra indipendentemente dall'ammissione della società alla procedura, insiste unicamente in capo all'azienda quando ancora risulta, come nel caso de quo, solo una potenziale partecipante, si prega pertanto onde evitare un impegno di risorse aziendali che potrebbe determinarsi non proficuo ai fini della partecipazione alla gara,, di voler cortesemente fornire un riscontro inequivocabile al quesito odierno evidenziando visti i dati specificati, l'ammissione o esclusione della scrivente.

RISPOSTA

L'art. 19 della lex specialis prevede che "la Commissione di gara a tale scopo nominata procederà in seduta pubblica all'apertura delle Offerte pervenute nei termini, con contestuale verifica della loro completezza e conformità alle disposizioni contenute nel presente disciplinare. terminate le operazioni di valutazione di ammissione dei concorrenti sulla base dell'esame della domanda di ammissione, del DGUE, nonché delle dichiarazioni e documenti allegati, la Commissione costituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, aprirà, in seduta pubblica, la busta contenente l'offerta tecnica".

E' evidente pertanto che la valutazione sulla idoneità del fatturato dell'istante dovrà essere compiuta dalla Commissione, soprattutto in considerazione della circostanza che nel caso concreto non si tratta di determinare una mera corrispondenza tra quanto dichiarato dalla concorrente e quanto disposto dal bando di gara bensì di effettuare una valutazione di una fattispecie non predeterminata.

Di conseguenza si ribadisce che ai sensi dell'art. 19 del disciplinare di gara suddetta valutazione dovrà essere compiuta dalla Commissione Giudicatrice.

Varese, 5 novembre 2019